

Legge regionale 15 settembre 2014, n. 8.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e alla legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23/2008

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2008)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2008 le parole "ivi compresi i Capi di Gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti "ivi compreso il Capo di Gabinetto della Giunta regionale" e dopo le parole "della Giunta regionale" sono aggiunte, infine, le seguenti "ed il Segretario generale della Giunta regionale;".

Art. 2.

(Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 23/2008)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 23/2008, è inserito il seguente:

"Art. 8 bis. (Segretario generale della Giunta regionale)

1. Il Segretario generale della Giunta regionale, preposto a specifica struttura di livello direzionale, sovrintende funzionalmente alla gestione dell'azione amministrativa delle strutture della Giunta regionale, ai fini dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di direzione politico-amministrativa.

2. In particolare, il Segretario generale:

a) coordina l'attività delle Direzioni regionali con le modalità di cui all'articolo 9 ;

b) esercita il potere sostitutivo, previa diffida, nei confronti dei direttori regionali in caso di inerzia rispetto agli obiettivi assegnati;

c) presiede il Comitato di coordinamento dei direttori di cui all'articolo 9;

d) propone i provvedimenti di accertamento di responsabilità dirigenziale nei confronti dei direttori regionali;

e) ferme restando le previsioni di cui all'articolo 17, cura il raccordo per l'attuazione delle politiche in materia di organizzazione e di articolazione di nuovi assetti strutturali nonché delle politiche in materia di personale;

f) svolge ogni altra attività necessaria per il perseguimento degli obiettivi assegnati ai direttori regionali dagli organi di direzione politico-amministrativa.

3. Il Segretario generale della Giunta regionale espleta, altresì, l'attività di coordinamento e di impulso di progetti di particolare rilevanza programmatica interessanti più direzioni regionali

attraverso la costituzione di gruppi di lavoro o promuovendo l'istituzione delle strutture temporanee o di progetto di cui all'articolo 12.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, la descrizione analitica delle attribuzioni del Segretario generale di cui al presente articolo ed il puntuale raccordo con le funzioni dirigenziali e con gli organi di direzione politico-amministrativa, sono definiti in specifico provvedimento di organizzazione adottato ai sensi dell'articolo 5."

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/2008)

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 23/2008 le parole "dal Capo di Gabinetto" sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:

"4. Il Comitato di coordinamento della Giunta regionale è costituito dal Segretario generale della Giunta, che lo convoca e lo presiede, dal Capo di Gabinetto della Giunta e dai direttori regionali della Giunta. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, all'interno del Comitato di coordinamento delle direzioni, al Segretario generale spetta, attraverso l'elaborazione di idonei documenti, l'attività propositiva e di collaborazione agli organi di direzione politico-amministrativa, nella definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti e priorità".

3. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 23/2008 le parole "dal Capo di Gabinetto della Giunta" sono sostituite dalle seguenti "dal Segretario generale della Giunta regionale."

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 23/2008)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14 sono abrogati.

2. La rubrica dell'articolo 14 della l.r. 23/2008 è sostituita dalla seguente "Figura professionale di supporto al Presidente del Consiglio regionale".

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 23/2008)

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 23/2008 è soppresso.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 23/2008)

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 23/2008 dopo le parole "Oltre ai compiti indicati negli articoli" sono inserite le seguenti "8 bis,".

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 23/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 23/2008 le parole "Gli incarichi di Capo di Gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta" sono sostituite dalle seguenti "L'incarico di Capo di Gabinetto della Giunta regionale" e dopo le parole "nonché di" sono inserite le seguenti "Segretario generale della Giunta regionale e di".

2. Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 23/2008 le parole "quelli di Capo di Gabinetto del Consiglio e della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti "quello di Capo di Gabinetto della Giunta regionale" e dopo le parole "Giunta regionale" sono inserite le seguenti "e di Segretario generale della Giunta regionale".

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 23/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 23/2008 le parole "Gli incarichi di Capo di Gabinetto del Consiglio e della Giunta regionale possono essere conferiti "sono sostituite dalle seguenti "L'incarico di Capo di Gabinetto della Giunta regionale può essere conferito".
2. Al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 23/2008 dopo le parole "direttore regionale," sono inserite le seguenti "Segretario generale della Giunta regionale,".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 23/2008 è inserito il seguente:
"3 bis. Il Segretario generale della Giunta regionale è nominato dalla Giunta regionale su proposta conforme del Presidente della Regione, anche fra persone esterne all'amministrazione regionale, ai sensi del comma 4, attraverso procedure di evidenza pubblica.".

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 23/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2008 dopo le parole "i dirigenti di settore della struttura interessata," sono inserite le seguenti "in assenza di vice direttori,".

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 37 della l.r. 23/2008)

1. Al comma 4 dell'articolo 37 della l.r. 23/2008 dopo le parole "di cui alla presente legge" sono aggiunte, infine, le seguenti "con esclusione della figura del Segretario generale.".

Capo II.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2011

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 7/2011)

1. Alla lettera f), comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 7/2011 le parole "agli articoli 10, 14 e 15 della l.r. 23/2008" sono sostituite dalle seguenti "agli articoli 10 e 15 della l.r. 23/2008".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 settembre 2014

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 3

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale)"

- Presentato dalla Giunta regionale il 15 luglio 2014.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 16 luglio 2014.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione I Commissione il 2 settembre 2014 con relazione di Valter Ottria, Davide Bono.
- Approvato in Aula il 10 settembre 2014, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli e 15 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 23/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 5 (Provvedimenti di organizzazione)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano i provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali di rispettiva competenza, mediante i quali, in attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge ed al di fuori delle materie di competenza della contrattazione collettiva, individuano e disciplinano:

- a) le dotazioni organiche complessive, il numero e le attribuzioni delle strutture dirigenziali, stabili o temporanee, da definire in relazione agli obiettivi ed ai programmi di attività ed in coerenza con le risorse finanziarie stanziare nei bilanci, il numero e le attribuzioni dei dirigenti;
- b) le strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa;
- c) le modalità di istituzione delle strutture organizzative;
- d) le modalità ed i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali a personale interno ed esterno all'amministrazione, ivi compreso il Capo di Gabinetto della Giunta regionale ed il Segretario generale della Giunta regionale;
- e) le modalità e le procedure per l'assunzione del personale e per le progressioni di carriera;
- f) le modalità e le procedure per l'accesso alla dirigenza;
- g) il sistema di valutazione dei dirigenti, ivi compresi la ed il funzionamento dell' Organismo indipendente di valutazione;
- h) il sistema dei controlli sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
- i) i procedimenti per l'accertamento delle responsabilità dirigenziali e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, compreso il funzionamento del Comitato dei garanti di cui all'articolo 26;
- j) i criteri per l'attuazione della mobilità interna ed esterna;
- k) gli strumenti per la programmazione e la realizzazione delle attività di formazione ed aggiornamento professionale;
- l) le modalità per la definizione delle procedure concernenti gli aspetti ordinamentali per la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano i provvedimenti di organizzazione previa informazione alla competente Commissione consiliare.

3. Per le lettere e), f), g), h), i), j), k) ed l) del comma 1, i provvedimenti di organizzazione sono assunti d'intesa tra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Note all'articolo 3

Il testo dell'articolo 9 della l.r. 23/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 9 (Comitati di coordinamento)

1. I direttori nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale operano in stretto coordinamento. A tal fine sono istituiti i Comitati di coordinamento.

2. Il Comitato di coordinamento è strumento che concorre all'integrazione della programmazione delle attività svolte dalle direzioni e dalle strutture ad esse afferenti nonché alla soluzione dei problemi gestionali di carattere trasversale all'ente o che richiedono l'apporto sinergico di diverse direzioni.

3. Il Comitato di coordinamento del Consiglio regionale è costituito dal Segretario generale del Consiglio che lo convoca e lo presiede, e dai direttori regionali del Consiglio.

4. Il comitato di coordinamento della Giunta regionale è costituito dal Segretario generale della Giunta, che lo convoca e lo presiede, dal Capo di Gabinetto della Giunta e dai direttori regionali della Giunta. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, all'interno del comitato di coordinamento delle direzioni, al Segretario generale spetta, attraverso l'elaborazione di idonei documenti, l'attività propositiva e di collaborazione agli organi di direzione politico-amministrativa, nella definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti e priorità.

5. I Comitati di coordinamento del Consiglio e della Giunta si riuniscono almeno trimestralmente e verbalizzano i propri lavori secondo le modalità stabilite da appositi provvedimenti.

6. Per la trattazione di temi d'interesse comune i Comitati del Consiglio e della Giunta si riuniscono in seduta congiunta. Le riunioni del Comitato congiunto possono essere convocate dal Segretario generale del Consiglio o dal Segretario generale della Giunta regionale.

Note all'articolo 4

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 23/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :
“Art. 14 (Figura professionale di supporto al Presidente del Consiglio regionale)

1 abrogato.

2 abrogato.

3 abrogato.

3 bis. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna scelta sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6 del d.lgs 165/2001. In deroga a tali requisiti la valutazione del soggetto cui affidare l'incarico di natura fiduciaria avviene sulla base del possesso del diploma di laurea e di una professionalità maturata con incarichi di responsabilità o di consulenza presso enti pubblici o privati, coerenti con la funzione da svolgere e di durata almeno triennale. L'incarico descritto ha una durata non superiore a quella del mandato del Presidente del Consiglio regionale.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 15 della l.r. 23/2008, è il seguente:

“Art. 15 (Capo di gabinetto della Presidenza della Giunta regionale)

1. Nell'ambito delle strutture della Giunta è istituito il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, diretto da un Capo di Gabinetto nominato dal Presidente della Giunta sulla base di un rapporto fiduciario. Ai fini del conferimento dell'incarico non trova applicazione l'articolo 2, comma 1, lettera c) del d.p.c.m. 692/1994.

2. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale supporta il Presidente della Giunta per tutte le funzioni istituzionali e, in particolare, nel raccordo politico-amministrativo con gli organi consiliari e con le relative strutture, con gli organi dello Stato e con gli altri enti a carattere locale, nazionale ed internazionale.

3. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di professionalità esterne in numero non superiore a tre, scelte sulla base di rapporti fiduciari. Il contenuto degli incarichi ed i rapporti con le strutture sono disciplinati dal provvedimento di organizzazione della Giunta regionale.

4. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e quelli relativi alle peculiari professionalità di cui al comma 3, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, si risolvono all'atto della cessazione del mandato del Presidente della Giunta regionale. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Giunta.“.

Note all'articolo 6

Il testo dell'articolo 18 della l.r. 23/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :
“Art. 18 (Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi)

1. La dirigenza regionale è ordinata in un'unica qualifica, articolata per funzioni come di seguito indicato:

a) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate direzioni regionali;
b) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate settori ovvero alle strutture temporanee e di progetto, nonché quelle corrispondenti a funzioni sia tecnico-professionali, per l'assolvimento di prestazioni disciplinate dagli specifici ordinamenti professionali di riferimento, sia tecnico-specialistiche ovvero ispettive, di consulenza, di studio e ricerca, inserite in posizione di staff.

2. Ai dirigenti preposti alle strutture di direzione spetta il raccordo con gli organi di direzione politico-amministrativa nonché la proposta e l'attuazione del programma operativo collegabile agli obiettivi definiti dagli organi medesimi, ripartendone le risorse umane, finanziarie e strumentali. Oltre ai compiti indicati negli articoli 8 bis, 14, 15, 17 e 30 ed ai relativi poteri sostitutivi, i dirigenti preposti alle strutture di direzione esercitano sugli altri dirigenti della struttura compiti di direzione, coordinamento, indirizzo, impulso, valutazione e verifica anche sulla base delle proposte e degli elementi di conoscenza forniti dai dirigenti ai quali sono sovraordinati; provvedono, inoltre, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di ordinamento contabile della Regione, ad esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Il contenuto degli incarichi attribuiti ai dirigenti individua in modo differenziato compiti e responsabilità, secondo quanto specificato negli atti amministrativi generali di organizzazione, in relazione alle diverse caratteristiche delle strutture organizzative assegnate o delle posizioni di staff attribuite.

Note all'articolo 7

Il testo dell'articolo 23 della l.r. 23/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :
“Art. 23 (Regolazione del rapporto di lavoro)

1. L'incarico di Capo di Gabinetto della Giunta regionale nonché di Segretario generale della Giunta regionale e di direttore regionale sono regolati da un contratto di diritto privato a tempo determinato.

2. I provvedimenti organizzativi indicano i contenuti principali del contratto ed i criteri per la determinazione del trattamento economico.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 hanno durata non superiore a cinque anni e sono rinnovabili, e quello di Capo di Gabinetto della Giunta regionale e di Segretario generale della Giunta regionale possono essere revocati in qualunque momento. Per gli altri incarichi di cui al comma 1 si applica l'articolo 25.

4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a dirigenti regionali determina, con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto di diritto privato a tempo determinato e per tutta la durata dell'incarico, il collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di

servizio ovvero, su richiesta dell'interessato, la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro in essere. Nel secondo caso alla cessazione del contratto è disposta, entro trenta giorni, la riassunzione del dirigente, qualora questi ne faccia domanda. Il contratto individuale di riassunzione stipulato con il medesimo tiene conto dell'anzianità complessivamente maturata nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica e, nel caso di risoluzione anticipata, della condizione economica attribuita all'atto della nomina per un periodo pari alla durata residua del contratto revocato.

5. Gli altri incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti regionali sono regolati dai contratti collettivi ovvero da contratti individuali di lavoro per gli incarichi conferiti ai sensi dell' articolo 24.

6. Ai dirigenti regionali si applicano, con le modalità indicate dal provvedimento di organizzazione, le norme stabilite nelle leggi statali in materia di mobilità.

Note all'articolo 8

Il testo dell'articolo 24 della l.r. 23/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :
“Art. 24 (Incarichi dirigenziali esterni)

1. L'incarico di Capo di Gabinetto della Giunta regionale può essere conferito a persone esterne all'amministrazione regionale.

2 abrogato.

3. Gli incarichi di direttore regionale, Segretario generale della Giunta regionale, di vice direttore e di responsabile di settore o di struttura temporanea e di progetto, possono essere conferiti per specifiche esigenze di interesse pubblico, fornendone esplicita motivazione, a persone esterne all'amministrazione regionale di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nel ruolo dell'amministrazione stessa, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dirigenziale, non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1.

3 bis. Il Segretario generale della Giunta regionale è nominato dalla Giunta regionale su proposta conforme del Presidente della Regione, anche fra persone esterne all'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 4, attraverso procedure di evidenza pubblica.

4. Gli incarichi affidati a persone esterne all'amministrazione regionale sono conferiti a soggetti in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, anche internazionali, in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita e documentata, per almeno un quinquennio, in qualifiche dirigenziali ovvero in esperienze professionali di rilevanza assimilabile.

5. Gli incarichi di cui ai commi 1, e 3 sono regolati da contratti di diritto privato a tempo determinato.

6. La durata degli incarichi di cui al comma 3 non può essere inferiore a due anni e superiore a cinque anni, rinnovabili.

7. I provvedimenti di organizzazione disciplinano le modalità per la individuazione delle persone da incaricare e indicano i contenuti principali del contratto, in particolare per quanto attiene alle incompatibilità ed alle responsabilità in caso di accertamento di risultati negativi, e stabiliscono i criteri per la determinazione del trattamento economico.“.

Note all'articolo 9

Il testo dell'articolo 29 della l.r. 23/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :
“Art. 29 (Funzioni vicarie)

1. Con appositi provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale sono individuati, tra i direttori o i vice direttori ovvero tra i dirigenti di settore della struttura

interessata, in assenza di vice direttori, i dirigenti incaricati ad esercitare le funzioni vicarie, in caso di assenza e impedimento dei direttori, e, ove nominati, dei vice direttori.

2. In caso di assenza o impedimento dei dirigenti di settore, i relativi compiti possono essere svolti, su designazione del direttore interessato, da altro dirigente.

3. I provvedimenti di organizzazione disciplinano i criteri e le modalità procedurali con i quali sono individuati i titolari delle funzioni.

Note all'articolo 10

Il testo dell'articolo 37 della l.r. 23/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :
“Art. 37 (Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione)

1. Nell'ambito di quanto stabilito da apposito disciplinare della Giunta regionale la presente legge trova applicazione per gli enti strumentali, ausiliari e dipendenti dalla Regione, al cui personale si applica il trattamento contrattuale previsto per i dipendenti regionali.

1 bis. Le disposizioni in materia di merito e premi sono applicate agli enti strumentali, ausiliari e dipendenti della Regione di cui al comma 1. La Giunta regionale con propri atti organizzativi, sentite le direzioni vigilanti, integra il disciplinare di cui al comma 1 con l'individuazione delle modalità applicative delle predette disposizioni.

2. Il disciplinare è adottato dalla Giunta regionale, sentite le direzioni vigilanti, e contiene altresì indirizzi e direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 3.

3. Gli enti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'approvazione del disciplinare, presentano alla Giunta regionale la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, evidenziando i relativi oneri. Le direzioni vigilanti presentano, indicando i relativi mezzi di copertura, il provvedimento alla Giunta regionale. Fino all'approvazione della proposta l'ente continua ad operare secondo la normativa previgente e non può attivare nuove procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato.

4. La Giunta regionale può autorizzare, negli enti di rilevanti dimensioni e complessità organizzativa, caratterizzati dalla presenza di una pluralità di posizioni dirigenziali, l'istituzione di una struttura direzionale di livello corrispondente a quello della direzione regionale di cui alla presente legge con esclusione della figura del Segretario generale.

Note all'articolo 11

Il testo dell'articolo 14 della l.r. 7/2011, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :
“Art. 14 (Attuazione del comma 28 dell'articolo 9, e dei commi 7 e 9 dell'articolo 14 del d. l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010)

1. La Regione, nel rispetto dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica, attua quanto disposto dal comma 28 dell'articolo 9, e dai commi 7 e 9 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.

2. Il comma 1 non si applica alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

3. Il comma 1 non si applica altresì ai contratti che non comportano un aggravio per il bilancio regionale o ai contratti di diritto privato relativi allo svolgimento di incarichi e funzioni previsti per legge quali:

a) le assunzioni finanziate con fondi dell'Unione europea, risorse statali o private;

b) gli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari);

c) gli uffici di comunicazione di cui alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato);

- d) il portavoce di cui all'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica);
- e) le professionalità esterne di cui alla l.r. 23/2008 previste a supporto degli organi di vertice della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
- f) le assunzioni di diritto privato, a tempo determinato, per le strutture di vertice di Capo di Gabinetto e di Direttore regionale di cui agli articoli 10 e 15 della l.r. 23/2008;
- g) le assunzioni negli enti strumentali e dipendenti della Regione, effettuate, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del CCNL Regioni ed autonomie locali - area non dirigenziale - del 14 settembre 2000, per le sostituzioni di personale assente per gravidanza e puerperio.